



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA  
NORMATIVA TECNICA

**Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento di Sportelli del consumatore in ambito regionale ex articolo 8 del D.M. 10 agosto 2020. D.D. 23 novembre 2021 (anche Decreto). Modifica.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, l'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

VISTO il DPCM 29 luglio 2021, n. 149, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico che attribuisce alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica le competenze in materia di politiche per i consumatori;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito il capitolo n. 1650, denominato "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*";

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 agosto 2020 (registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2020 n. 1-835) con cui sono state individuate per l'anno 2020 le iniziative a vantaggio dei consumatori mediante la strutturazione di una quota parte delle risorse disponibili in bilancio per gli anni 2020-2022;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del predetto D.M. 10 agosto 2020 con cui è stata assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica - per il biennio 2021-2022 - la somma di € 10.000.000,00 per favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante, in particolare sportelli aperti ai consumatori;

VISTO l'articolo 9, comma 2, del predetto D.M. 10 agosto 2020 con cui si dispone che nei limiti delle risorse di cui al comma 1 effettivamente disponibili sul capitolo di bilancio n.1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con successivi provvedimenti del Direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del presente decreto, mediante l'adozione dei

più confacenti strumenti attuativi, tra cui la stipula di convenzioni, l'acquisizione di servizi e l'adozione di decreti con cui disciplinare le modalità di attuazione, gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto D.M. 10 agosto 2020, occorre procedere con l'individuazione dei criteri, modalità e termini per la realizzazione della linea di attività di cui all'art. 8 dello stesso decreto ministeriale, denominato "sportelli regionali del consumatore";

VISTO il D.D. 23 novembre 2021 (n. 514) relativo all'individuazione dei criteri, modalità e termini per la realizzazione della linea di attività di cui all'art. 8 dello stesso decreto ministeriale, denominato "sportelli regionali del consumatore";

VISTO il D.D. 16 dicembre 2021 (n. 591) di proroga dei termini per la presentazione delle domande, di cui all'art. 9 comma 1 del D.D. 23 novembre 2021, da parte delle Regioni;

VISTI in particolare gli articoli 9 comma 3 e 5, comma 1 lett. A) del richiamato Decreto con i quali si individua rispettivamente la data del 30 gennaio 2022 quale termine per la presentazione da parte delle Regioni della proposta di cui all'art. 5, comma 1, e la percentuale del 70% dell'intero finanziamento quale limite minimo per ciascuna Regione da destinare al finanziamento della linea di attività dedicata alla strutturazione di un sistema di sportelli aperti ai consumatori a livello Regionale denominata "Sportelli regionali per i consumatori";

VISTA la nota prot. n. 76740 del 21.01.2022 (prot. Mise n. 0017791 del 24-01-2022) del coordinatore tecnico delle Regioni, con cui, facendo seguito a quanto già rappresentato in occasione della riunione tenutasi il 17.01.2022 tra gli Uffici MiSE e tutte le Regioni, è stata formalizzata la richiesta di prorogare dal 30 gennaio al 28 febbraio 2022, il termine di presentazione delle proposte di cui all'art. 9 comma 3 del Decreto, nonché di consentire una maggiore flessibilità rispetto a quanto stabilito dal comma 4, art. 2, del Decreto stesso prevedendo *"una percentuale inferiore delle risorse assegnate a ciascuna Regione da destinare al finanziamento degli Sportelli, aumentando di contro quella da finalizzare al finanziamento delle attività di assistenza, informazione ed educazione ai consumatori"* al fine di consentire ad alcune Regioni di adeguare l'organizzazione degli Sportelli dei consumatori ai requisiti stabiliti nel Decreto in oggetto;

CONSIDERATO, come anche illustrato nella predetta nota prot. n. 76740 del 21.01.2022 che l'esigenza di richiedere le predette modifiche trae origine dell'esigenza di consentire ad alcune Regioni, che ne hanno necessità, di adeguare la propria organizzazione del sistema di sportelli alle disposizioni del Decreto al fine della migliore strutturazione di *"una rete di sportelli che offrano al consumatore servizi essenziali quanto più univoci su tutto il territorio nazionale"*;

RITENUTO che in considerazione delle motivazioni che accompagnano la richiesta di modifica, la stessa può essere accolta nei seguenti termini, altresì illustrati in occasione della predetta riunione del 17 gennaio, ovvero il termine di presentazione delle proposte può essere prorogato dal 30 gennaio al 28 febbraio 2022 e la richiesta di flessibilità nel riparto della destinazione delle risorse di cui all'art. 5, c. 1, lett. A) e B) può essere accolta nel rispetto degli obiettivi predefiniti dall'art. 8 del D.M. 10 agosto 2020 rubricato "sportelli regionali dei consumatori" aggiungendo la specificazione che nell'ambito delle risorse di cui all'art. 4, co.1 lett. A) tabella n. 2, una quota non superiore ad un massimo di un settimo delle risorse di cui alla predetta tabella 2 (ovvero pari al massimo al 10% del finanziamento totale) può essere destinata alle attività di assistenza, informazione ed educazione ai consumatori, preliminari, connesse, o comunque complementari rispetto al sistema degli sportelli di cui all'art. 6 del Decreto.

VISTE le domande di ammissione provvisoria al finanziamento, presentate da ciascuna Regione e relativo decreto di ammissione provvisoria del finanziamento e corrispondente impegno di spesa;

RITENUTO, pertanto, di procedere con la modifica del Decreto nei termini suesposti;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. Il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2021 di cui in premessa è modificato come segue:
  - i. All'art. 9 comma 3 ed all'art. 11 comma 1 i termini del “30 gennaio 2022” e “31 gennaio 2022” sono modificati nel seguente termine del “28 febbraio 2022”;
  - ii. All'art. 4, comma 1, lett. A) è aggiunta la seguente frase: “Una quota pari ad un massimo di un settimo delle risorse di cui alla predetta tabella 2 (ovvero pari al massimo al 10% del finanziamento totale) può essere motivatamente destinata ad attività di assistenza, informazione ed educazione ai consumatori, preliminari, connesse, o comunque complementari rispetto al sistema degli sportelli di cui all'art. 6 del Decreto, mediante la compilazione dell'allegato 2 bis da trasmettere unitamente all'allegato 2”.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero e dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione alle Regioni.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*(avv. Loredana Gulino)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005*